

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI



Comune di
SCANZOROSCIATE



APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° ___ DEL _____

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Profili Istituzionali	pag. 3
Art. 2	Principi e finalità	pag. 3
Art. 3	Garante per la tutela dei diritti degli animali	pag. 4
Art. 4	Associazioni animaliste e zoofile	pag. 4

TITOLO II – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5	Definizioni e ambito di applicazione	pag. 4
--------	--------------------------------------	--------

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6	Detenzione e custodia	pag. 5
Art. 7	Maltrattamento	pag. 5
Art. 8	Divieti generali	pag. 6
Art. 9	Abbandono di animali	pag. 7
Art. 10	Avvelenamento di animali	pag. 7
Art. 11	Vendita di animali d'affezione negli esercizi commerciali	pag. 7
Art. 12	Detenzione di animali nelle abitazioni	pag. 7
Art. 13	Manifestazioni, esposizioni, circhi con utilizzo di animali	pag. 7

TITOLO IV – CANI, GATTI E ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 14	Accesso ai luoghi pubblici, ai pubblici esercizi e mezzi di trasporto pubblico	pag. 8
Art. 15	Numero massimo di animali d'affezione	pag. 8
Art. 16	Mancato recupero dell'animale d'affezione	pag. 9
Art. 17	Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e pulizia delle deiezioni liquide	pag. 9

CAPO I – CANI

Art. 18	Accesso alle aree verdi, ai giardini pubblici, ai parchi e alle aree cani	pag. 10
Art. 19	Recinti ad aree a disposizione	pag. 10
Art. 20	Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale	pag. 10
Art. 21	Affido temporaneo e definitivo degli animali ospitati in un canile sanitario o rifugi	pag. 11

CAPO II – GATTI

Art. 22	Definizioni	pag. 11
Art. 23	Gatti liberi e colonie feline	pag. 12
Art. 24	Gatti di proprietà	pag. 12
Art. 25	Custodia gatti randagi	pag. 12

TITOLO V – EQUIDI

Art. 26	Principi	pag. 12
Art. 27	Norme di tutela	pag. 12
Art. 28	Luoghi di custodia	pag. 13

TITOLO VI – AVIFAUNA, ANFIBI, RETTILI E FAUNA SELVATICA

Art. 29	Detenzione di volatili	pag. 14
Art. 30	Della popolazione della Columba Livia varietà domestica	pag. 14
Art. 31	Api ed insetti impollinatori	pag. 15
Art. 32	Tutela della fauna selvatica	pag. 15

TITOLO VII – ANIMALI ACQUATICI

Art. 33	Detenzione di animali acquatici	pag. 15
Art. 34	Tutela ittiofauna e fauna acquatica	pag. 16
Art. 35	Animali d'affezione non convenzionali	pag. 16

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36	Vigilanza	pag. 16
Art. 37	Osservanza del regolamento	pag. 16
Art. 38	Sanzioni principali e accessorie	pag. 16
Art. 39	Disposizioni finali	pag. 17

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Profili istituzionali

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.
2. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento saranno sanzionate a norma di Legge.

Art. 2 Principi e finalità

Il Comune di Scanzorosciate, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle norme generali:

1. si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali;
2. individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli;
3. opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi;
4. disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono;
5. allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o convenzionate, promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo e dell'abbandono;
6. in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo-animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali;
7. ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici;
8. al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolte alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti;
9. in collaborazione con la Polizia Locale ed ATS Bergamo, e all'occorrenza ad un medico veterinario libero professionista, per le rispettive competenze, si adopera per impedire la detenzione di animali a chiunque:
 - a) sia oggettivamente risultato non idoneo, per metodi di detenzione non coerenti con i principi dettati dalla normativa a tutela degli animali;
 - b) rinunci per due volte al possesso di un animale non denunciando lo smarrimento dello stesso o non ritirando l'animale, fuggito e poi catturato, presso il canile/oasi felina comunale;
 - c) sia stato sanzionato per fattispecie connotate da maltrattamento animale o comunque caratterizzate da mancanza di rispetto verso il benessere animale, anche ai sensi del presente regolamento;
 - d) abbia pendente più di un procedimento penale nell'ambito delle ipotesi di reato di cui alla lettera c);
10. si impegna a disincentivare, limitare e controllare, in coordinamento con le autorità sanitarie e nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive europee, l'allevamento di animali da pelliccia;
11. promuove ed incentiva, anche con l'eventuale supporto delle forme di Legge dei Servizi Veterinari delle ATS, dei veterinari liberi professionisti, delle Associazioni del territorio e della Polizia Locale, campagne di sterilizzazione per cani e gatti, detenuti a qualsiasi titolo, incentivando i relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe e apposizione del sistema identificativo (microchip, relativi oneri a carico dei proprietari);
12. incoraggia iniziative volte al recupero, alla riabilitazione ed all'affido degli animali presenti nelle strutture convenzionate;
13. in collaborazione e nel rispetto delle competenze degli altri enti preposti, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale;
14. controlla la regolarità amministrativa, gestionale e strutturale delle attività che prevedono la vendita di animali, anche in relazione alla corretta detenzione degli stessi.

Art. 3 Garante per la tutela dei diritti degli animali

1. Il Comune di Scanzorosciate può istituire il “Garante per la tutela degli animali”. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio di valutazione ed è nominato con decreto del Sindaco tra coloro che siano esperti di riconosciuta competenza nel settore dei diritti degli animali.
2. Il Garante dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco.
3. Al Garante non compete alcuna indennità di funzione, ha sede presso gli uffici comunali e usufruisce della struttura già esistente.
4. Il Garante si occuperà:
 - a) del supporto agli uffici comunali e alla polizia locale nella gestione dei casi di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali;
 - b) della denuncia all'autorità giudiziaria dei comportamenti tenuti nei confronti degli animali che siano configurabili come reati;
 - c) della eventuale formulazione di proposte per migliorare le condizioni di vita degli animali per i casi non rientranti nella lettera b);
 - d) della convocazione periodica delle associazioni ambientaliste e zoofile operanti sul territorio per elaborare idee e progetti, nonché per diffondere la conoscenza delle norme regionali statali e internazionali che regolano la materia della tutela degli animali;
 - e) di informare le associazioni in merito a bandi e/o possibilità di finanziamento;
 - f) di riferire una volta all'anno al Consiglio Comunale dell'attività svolta.

Art. 4 Associazioni animaliste e zoofile

1. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative di cui al presente Regolamento, nonché attraverso il coinvolgimento attivo nelle politiche locali connesse alla tutela animale.
2. Le Associazioni ambientaliste, animaliste o zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro Regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale.
A tal fine le Associazioni:
 - a) possono gestire in convenzione strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) collaborano alla risoluzione delle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale.

TITOLO II

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non, a tutte le specie di vertebrati e invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.
2. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Scanzorosciate.
3. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:
 - a) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolari riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - b) alle attività di disinfestazione e derattizzazione ad opera del Comune o di enti autorizzati.
4. Il principio di benessere degli animali si fonda sul rispetto dei loro bisogni etologici e fisiologici e sulla corretta convivenza con la specie umana. La detenzione ai livelli minimi accettabili dall'animale, o comunque definiti a garanzia dei soli interessi umani non può definirsi compatibile con il concetto di benessere animali cui nel presente regolamento si fa riferimento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 Detenzione e custodia

I proprietari e/o i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono:

1. assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere; in particolare, deve essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le principali esigenze etologiche dell'animale e devono essere forniti regolarmente acqua e cibo secondo le specifiche necessarie per età, specie e razza;
2. prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga, non limitandone comunque la libertà di movimento e garantire la tutela di terzi da aggressioni, così come stabilito dalle normative nazionali in materia;
3. garantire che l'animale non arrechi disturbo alla quiete pubblica e custodirlo in modo che non danneggi o sporchi le proprietà pubbliche o private;
4. garantire la pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.

Art. 7 Maltrattamento

Fatta salva l'applicazione delle norme sovraordinate di natura amministrativa e penale in materia, il presente regolamento considera maltrattamento di animali e come tale sanzionato:

1. detenere animali in spazi angusti e/o confinarli in terrazze o balconi per più di qualche ora; qualora gli spazi non siano compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in rimesse, box o cantine, in locali privi di luce oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento o di altri locali anche commerciali;
2. privare gli animali dell'acqua e del cibo necessario, impedire loro di potersi costantemente riparare dalle intemperie e dagli agenti atmosferici o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute; la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, deve avere il tetto impermeabilizzato e deve essere chiusa su tre lati e alzata dal suolo;
3. detenere animali in luoghi esposti a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo;
4. non garantire agli animali, detenuti a qualsiasi titolo, l'alternanza naturale del giorno e della notte poiché la luce naturale è fondamentale per il loro benessere fisiologico;
5. trasportare o detenere animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; ciò anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori;
6. lasciare animali chiusi in veicoli, rimorchi o altri mezzi, per più di qualche minuto, per evitare di compromettere il benessere o il sistema fisiologico dell'animale;
7. tenere qualsiasi animale d'affezione alla catena o alla corda ed applicare qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per effettive, comprovabili e temporanee ragioni di sicurezza; nei casi ammessi, la catena deve essere mobile, dotata di anello rotante assicurato ad un cavo aereo di scorrimento e tale da permettere all'animale di alimentarsi, abbeverarsi, ripararsi da condizioni meteorologiche avverse e da impedire che la catena si avvolga, accorciandosi; è in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo;
8. far indossare agli animali museruole "stringi bocca", collari a strangolo e/o con punte in qualsiasi modo in grado di provocare potenziale dolore all'animale; è ammesso invece il collare salva pelo se adoperato da personale pubblico e/o autorizzato; gli animali dovranno essere preferibilmente condotti con pettorine ad "H" evitando quelle ad "Y" che, stringendo le scapole del cane, possono causare danni fisici soprattutto in soggetti giovani;
9. condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano, su qualsiasi tipo di strada, pista o sentiero;
10. stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete; tale norma non si applica alle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena;
11. mantenere animali selvatici o esotici alla catena, legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo; il rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia e consentire loro qualunque movimento, inclusa la completa apertura delle ali; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per ogni soggetto;

12. colorare e tingere animali nonché esporre o vendere animali colorati artificialmente, ad eccezione di marcaggi temporanei effettuati con metodi incruenti e con sostanze innocue per pelo/piume ed epidermide degli animali;
13. utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'acconciaggio previa approfondita verifica delle condizioni di gestione e detenzione degli animali; oltre alla sanzione amministrativa prevista dalle norme regionali, gli animali saranno sottoposti a confisca e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo alle strutture di riferimento; nei casi di sequestro e confisca, oneri e spese sono a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido, con recupero a mezzo ordinanza ingiunzione, ovvero con ingiunzione fiscale e iscrizione a ruolo; la struttura di riferimento ne diviene depositaria e può essere autorizzata dal Comune o dagli enti competenti a consegnare in affidamento o proprietà l'animale a soggetti idonei che garantiscano il benessere dell'animale; a titolo informativo si specifica che l'affidatario temporaneo, che sia una struttura di accoglienza, un'associazione o un privato, in caso di sequestro, può effettuare una richiesta di riscatto dell'animale al Pubblico Ministero se in fase di indagine, o al Magistrato se il processo è già in corso, attraverso un deposito cauzionale, di entità pari al valore dell'animale presso la Procura; il riscatto dell'animale ne consente l'affidamento in via definitiva, a prescindere dall'esito del processo ed è in linea con la connotazione giuridica degli animali considerati beni deperibili; in caso di sequestro e confisca, l'autorità amministrativa emetterà l'ordinanza, in forza del combinato disposto dagli artt. 107 commi 6 e 7 e art.12 della L.689/1981.

Art. 8 Divieti generali

E' vietato:

1. mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative;
2. detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o, fatte salve specifiche e temporanee necessità, in maniera difforme dalle esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea;
3. tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie provandoli degli stimoli sensoriali necessari;
4. addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
5. addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente;
6. utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse; sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati;
7. intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo; è parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario; è infine vietata l'esposizione di animali in contesti ludici o che creino loro disagio;
8. trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti; i mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi; deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate;
9. catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie e i chiroteri (pipistrelli) ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento;
10. eseguire ogni forma di mutilazione degli animali;
11. aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose;
12. affidare la custodia di animali a persona inesperta o non idonea; è altresì vietato condurre gli animali in luoghi non idonei al loro benessere e/o alla sicurezza altrui.
13. l'uso di colle a contatto anti-topo (vischio) deve essere di norma utilizzato all'interno e in ogni caso il materiale adesivo deve sempre essere ricoperto da scatole di cartone o altro materiale a cui sono stati praticati dei fori di accesso nei lati, al fine di evitare che l'esca attragga sull'adesivo animali selvatici diversi dai topi.

Art. 9 Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che di origine selvatica, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

Art.10 Avvelenamento di animali

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, polvere di zolfo, topicidi, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblattizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto ed effettuate da personale autorizzato.

Art. 11 Vendita di animali d'affezione negli esercizi commerciali

1. Ai fini dell'apertura di esercizi commerciali destinati alla vendita di animali d'affezione, nella fase istruttoria, il Servizio veterinario dell'ATS accerta, ai sensi della vigente normativa regionale, che i ricoveri e/o le aree destinate agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi o incidenti (art. 107 e seguenti della LR33/2009).

Art. 12 - Detenzione di animali nelle abitazioni

1. In osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata (Legge 220 del 2012).
2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari.

Art.13 Manifestazioni, esposizioni, circhi con utilizzo di animali

1. E' vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione temporanea e di spettacolo pubblico o privato, ad eccezione dei circhi e delle attività di spettacolo viaggiante, effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica, ferma restando la necessità del rispetto del benessere e dignità animale e della salute animale e umana: ~~alle fiere zootecniche~~; alle manifestazioni di promozione o valorizzazione delle specie, organizzate e/o patrocinate da enti pubblici o da enti partecipati da pubbliche amministrazioni; alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato o Onlus, con finalità di protezione e/o adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune.
3. E' sempre vietata l'esposizione di qualsiasi tipo di animali non svezzati e l'esposizione di cani e gatti di età inferiore a 120 giorni.
4. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico in cui si impieghino equidi, fatta eccezione di mostre, sfilate e cortei che soggiacciono alle disposizioni del precedente comma 2, se non si svolgono all'interno degli impianti e dei percorsi autorizzati dalla FISE, dalla FEI, nonché dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, debbono essere preventivamente autorizzate nel rispetto delle procedure di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 1 Agosto 2017, e successive modifiche e integrazioni.
5. Chiunque intenda promuovere un'esposizione o una manifestazione con animali, nei casi in cui sia consentita, deve darne comunicazione al competente ufficio comunale almeno 30 (trenta) giorni prima.

6. I circhi e le attività di spettacolo viaggiante con utilizzo di animali sono in ogni caso obbligati al rispetto delle prescrizioni contenute nelle *“Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti”*, emanate dalla Commissione Scientifica CITES con Delibera del 13 aprile 2006, che si intendono integralmente richiamate, la cui verifica è di competenza del servizio Veterinario di ATS e dei Carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA).

7. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e mostre.

8. E' vietato utilizzare animali vivi di qualsiasi specie come premio o regalo in ambito di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività.

9. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

TITOLO IV

CANI, GATTI E ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 14 Accesso ai luoghi pubblici, agli esercizi commerciali, agli uffici aperti al pubblico e ai mezzi di trasporto pubblico

1. Laddove una norma di legge o specifiche disposizioni di un gestore di un servizio pubblico non dispongano diversamente, è consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, negli esercizi commerciali, nonché negli uffici aperti al pubblico, compresi gli uffici comunali.

2. E' concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi commerciali e pubblici esercizi (bar, ristoranti, aree ristoro, sagre e fiere) che espongano adeguata cartellonistica che manifesti la motivazione del divieto; non è consentito in ogni caso al responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei propri locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

3. L'accesso degli animali da affezione alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private avviene, ove consentito dalle medesime strutture, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalle strutture stesse, in base alla valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei locali e degli spazi comuni, nonché dello stato in cui si trovano i pazienti e gli ospiti.

4. Sui mezzi di trasporto pubblico è sempre consentito l'accesso dei cani per i non vedenti, anche se sprovvisti di museruola, tuttavia, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida (comma 5, L.37/1974).

5. Il detentore a qualsiasi titolo deve condurre i cani con guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1,50 ed avere al seguito la museruola, rigida o morbida, che deve essere applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti; è inoltre tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per fronteggiare ogni possibile inconveniente procurato dall'animale.

6. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che l'animale non sporchi o rechi disturbo o danno alcuno ed è responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

7. I gatti e i conigli devono essere alloggiati nell'apposito trasportino.

8. I conduttori in particolare devono:

a. avere il pieno controllo dell'animale;

b. munirsi di strumenti idonei alla raccolta e rimozione delle eventuali deiezioni;

c. osservare la massima cura affinché l'animale non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.

9. Secondo quanto previsto dal Reg. 852/2004/CE inoltre è vietato l'accesso per gli animali d'affezione agli esercizi in cui si svolga la preparazione, la conservazione e la vendita degli alimenti, in quanto fonte di potenziale contaminazione (cfr. All. II, Capo 9 del Regolamento citato), salve le sue eccezioni (per es. cani guida che accompagnano i non vedenti (cfr. L. 37/1974), cani impiegati dalle Forze dell'Ordine ecc.).

Art. 15 Numero massimo di animali d'affezione

1. Il numero massimo di animali d'affezione che è possibile possedere a scopo amatoriale e senza scopo di lucro nei propri locali e spazi abitativi è stabilito dalla tabella di seguito:

SUPERFICIE UTILE (MQ)	NUMERO CANI E/O GATTI
da 14 a 42 mq	1 animale
da 42 a 56 mq	2 animale
da 56 a 80 mq	3 animali
da 80 a 120 mq	4 animali
oltre 120 mq	1 animale in più ogni 20 mq addizionali

Se l'alloggio è dotato di area esterna (giardino o cortile privati pertinenziali all'abitazione) può essere derogato il numero degli animali con aumento proporzionato al 50% del numero massimo previsto per unità abitativa (arrotondato per eccesso).

Il numero massimo di animali d'affezione che è possibile possedere a scopo amatoriale e senza scopo di lucro nei propri locali e spazi abitativi, superiori ai 120 mq, comunque non può superare il numero di massimo di 10.

2. Il proprietario può tenere gli animali d'affezione nei propri locali o spazi abitativi, non a scopo di lucro e in numero limitato, senza necessità di segnalazione al Sindaco; per numero limitato, in caso di cani e gatti, di età superiore ai sei mesi, si intende un numero complessivo non superiore a 5.

3. Qualora il numero di cani e gatti superi il limite di cui al comma 2, il proprietario è tenuto a darne comunicazione scritta in forma libera al Sindaco che può disporre la verifica delle disposizioni del presente Regolamento, avvalendosi, se necessario, dell'ATS competente.

4. E' in ogni caso vietato possedere o detenere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, o da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone e di disturbo alla quiete pubblica. In tal caso il Sindaco può emettere Ordinanza motivata di divieto di detenzione e di successivo ricovero degli animali presso le strutture previste dalla Legge, fatte salve le disposizioni sanzionatorie di competenza di enti terzi.

Art. 16 Mancato recupero dell'animale d'affezione

1. Il proprietario dell'animale d'affezione a cui sia segnalato il ritrovamento dello stesso, deve immediatamente provvedere al suo recupero, salvo casi di forza maggiore.

2. Per ogni giorno in cui l'animale resta ricoverato presso una struttura convenzionata, il proprietario deve corrispondere l'importo per le spese di mantenimento dell'animale e le eventuali spese sanitarie.

Art. 17 Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e pulizia delle deiezioni liquide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, etc.) dell'intero territorio comunale.

3. I proprietari o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.

4. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani devono provvedere a pulire immediatamente le deiezioni liquide prodotte dagli animali su strade, piazze, marciapiedi pubblici o di uso pubblico portando con sé opportuni contenitori d'acqua alla quale non devono essere aggiunte sostanze detergenti o solventi. I proprietari o i detentori quindi dovranno dotarsi di opportuni contenitori d'acqua e bagnare adeguatamente il sito interessato.

5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani devono ridurre il più possibile il rischio che i detti animali possano lordare i beni di proprietà di terzi quali muri di affaccio degli stabili, anche privati, o mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, intervenendo anche preventivamente ove possibile, con atteggiamenti nel pieno rispetto dell'animale, tali da far desistere dall'azione l'animale stesso e comunque provvedendo a pulire immediatamente le deiezioni liquide prodotte dagli animali come prescritto al punto precedente.

6. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo devono assicurarsi che le deiezioni degli animali non vengano effettuate su soglie di immobili o bocche di lupo di cantine.

7. Tali obblighi non operano rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

CAPO I - CANI

Art. 18 Accesso alle aree verdi, ai giardini pubblici, ai parchi e alle aree cani

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree verdi pubbliche e di uso pubblico, compresi giardini, parchi e aree verdi attrezzate, salvo che non vi sia all'interno un'area ad essi destinata.
2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,5 mt, e con la museruola per i cani di indole mordace; la museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere; tutti i cuccioli fino a sei mesi di età non hanno obbligo di museruola.
3. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo dei cani devono evitare che i propri animali danneggino le piante, le strutture o gli arredi presenti negli spazi pubblici o aperti al pubblico e sono tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale per il loro ripristino o sostituzione.
4. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani dovranno mantenere una distanza di metri 20 dalle aree adibite a giochi per bambini.

Art.19 Recinti ed aree a disposizione

1. Fatte salve diverse disposizioni di legge o regolamento regionale, il recinto* dei cani deve consentire adeguato spazio per il movimento ed il riposo; in ogni caso, ogni recinto non deve contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento.
2. I cani non possono essere confinati permanentemente all'interno dei recinti, cortili e giardini.
3. I luoghi di detenzione dei cani devono trovarsi in prossimità dell'abitazione del proprietario/detentore per consentirne il monitoraggio costante e giornaliero e fornire la dovuta compagnia ad un animale particolarmente sociale; non deve essere infatti inibita al cane la possibilità di coltivare rapporti inter/intra-specie, neppure occultando la vista del cane oltre il luogo di detenzione.
4. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani devono attivarsi in caso il cane arrechi disturbo al vicinato, cercando di comprenderne le cause e, preferibilmente, chiedendo consulenza ad esperti della relazione (veterinari esperti del comportamento, educatori o istruttori cinofili). Questa prescrizione si applica anche per i cani detenuti in casa o in condominio.

* per recinto si intende uno spazio circoscritto e chiuso da elementi ben visibili di delimitazione e protezione

Art. 20 Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale. Informativa riferita al regolamento regionale del 13 aprile 2017, n.2, regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della L.R. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali d'affezione e prevenzione al randagismo

1. L'ATS assicura, direttamente o tramite apposita convenzione, l'attività di accalappiamento dei cani vaganti, organizzandola d'intesa con i comuni.
2. Chiunque rinvenga un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione al Comune in cui è avvenuto il rinvenimento, tramite la Polizia Locale, o al dipartimento veterinario dell'ATS competente, fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro o consegnandolo al canile sanitario.
3. Qualora non disponibili gli organi deputati, il medico veterinario libero professionista accreditato con accesso all'anagrafe canina, che accetta in custodia un cane vagante ne ricerca in anagrafe il proprietario e lo contatta, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali; la restituzione al proprietario è registrata in anagrafe; gli oneri relativi agli adempimenti di cui al primo e al secondo periodo sono a carico del proprietario; nel caso in cui non sia stata presentata la denuncia di furto o smarrimento, il proprietario è tenuto ad assolvere l'adempimento.
4. Nel caso in cui il proprietario non sia rintracciabile, il medico veterinario libero professionista accreditato avvisa il Comune in cui è avvenuto il ritrovamento o il dipartimento veterinario dell'ATS, acquisendo dichiarazione scritta della persona che ha ritrovato l'animale, corredata da copia del documento d'identità, attestante data, ora e luogo dell'avvenuto ritrovamento.
5. Il personale del canile sanitario accerta che il cane sia provvisto di microchip o di tatuaggio; se il cane è già identificato, si procede a registrarne l'ingresso nel canile sanitario. In assenza di identificativo individuale, al cane

viene applicato il microchip ai fini della sua contestuale registrazione in anagrafe; il Comune nel cui territorio il cane è stato catturato o rinvenuto ne diventa proprietario, mentre detentore è il canile sanitario.

6. Il ritrovamento di un cane è notificato al proprietario che deve provvedere al suo ritiro entro i successivi cinque giorni, previo rimborso all'ATS dei costi relativi alla cattura, alle eventuali cure e al mantenimento. Il cane non ritirato nei tempi dovuti può essere affidato con le procedure di cui all'articolo 21.

7. In caso di mancato ritiro, il cane è trasferito al canile rifugio competente in base alla residenza del proprietario dell'animale.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8 si applicano, in quanto compatibili, a tutte le specie degli animali d'affezione.

9. Il Comune di Scanzorosciate stipula convenzione esclusivamente con rifugi che agiscono nel pieno rispetto di quanto sancito nell'Art. 7.

Art. 21 Affidamento temporaneo e definitivo degli animali ospitati in un canile sanitario o rifugio. Informativa riferita al regolamento regionale del 13 Aprile 2017, n.2, regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della L.R. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali d'affezione e prevenzione al randagismo

1. Un cane ospitato presso un canile sanitario o presso un rifugio può essere ceduto ad un nuovo proprietario trascorsi almeno sessanta giorni dal momento del ritrovamento, fatti salvi i diversi termini previsti dal codice civile in caso di smarrimento. In alternativa, il cane può essere concesso in affidamento temporaneo sino al sessantesimo giorno dal ritrovamento. L'affidamento temporaneo si conclude con l'affidamento definitivo o con la restituzione al proprietario originario. Gli animali ricoverati presso i canili sanitari o i rifugi possono essere affidati solo a privati maggiorenni o alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 111 della L.R. 33/2009.

2. L'animale può essere affidato già sterilizzato oppure con l'impegno, da parte dell'affidatario, a procedere alla sterilizzazione.

3. E' vietato l'affidamento a coloro che abbiano riportato condanne per reati contro gli animali.

4. Gli animali di età inferiore a sessanta giorni non possono essere affidati, salvo che per particolari motivazioni sanitarie.

5. Il temporaneo affidamento dei cani e dei gatti è consentito purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) deve essere decorso il periodo di osservazione ai fini della profilassi antirabbica previsto dal d.p.r. 320/1954 o che si renda necessario per comprovate esigenze sanitarie;

b) nell'atto di affidamento l'interessato deve sottoscrivere l'impegno a non affidare ad altri l'animale prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data d'ingresso nel canile sanitario;

c) l'affidatario deve avere residenza o sede in Italia.

6. il Comune può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda principalmente compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture di cani ritrovati su suolo comunale.

CAPO II - GATTI

Art. 22 Definizioni

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

2. Per "colonia felina" si intende un solo gatto o un gruppo di gatti liberi, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo; la presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.

3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara" e può essere registrato/a in anagrafe dal Comune.

4. Per "habitat" di una colonia felina si intende qualsiasi territorio pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti.

5. I privati e le Associazioni preposte, possono accudire colonie feline, previo accordo con il Comune e a seguito del riconoscimento della colonia da parte di ATS.

Art. 23 Gatti liberi e colonie feline

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come responsabili delle colonie feline (gattari/e), si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
2. Il/la gattaro/a è tenuto/a a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito e utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.
3. E' vietato disturbare o catturare i gatti delle colonie feline e rimuovere loro acqua e cibo. Le colonie feline sono tutelate dal Comune, che provvede a denunciare gli eventuali maltrattamenti ad opera di terzi.

Art. 24 Gatti di proprietà

1. Il Comune incentiva l'iscrizione volontaria dei gatti di proprietà, nati prima del 1° gennaio 2020, all'Anagrafe Nazionale Felina. Si rammenta l'obbligo di iscrizione all'anagrafe di tutti i gatti acquistati, nati in casa o adottati dopo il 1 gennaio 2020.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati liberi di uscire dall'abitazione, e vagare sul territorio, è consigliabile che i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo, provvedano alla sterilizzazione degli stessi.
3. E' fatto assoluto divieto tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi, rimesse o cantine, senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere, nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

Art. 25 Custodia gatti randagi

Il Comune può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare su adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati e per eventuali controlli sul benessere dei gatti.

TITOLO V

EQUIDI

Art. 26 Principi

1. Fanno parte della famiglia degli equidi (Equidae) gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto.
2. Il Comune promuove la loro tutela attraverso l'adozione di misure atte a garantirne il benessere e appropriate condizioni di vita, favorendo una corretta gestione degli stessi e reprimendo qualsiasi atto di crudeltà o maltrattamento nei loro confronti.

Art. 27 Norme di tutela

1. Chiunque venga a contatto con equidi nell'espletamento di qualsiasi mansione o attività che ne preveda l'impiego, deve tenere nei loro confronti una condotta etica ed attenta al benessere dell'animale, segnalando tempestivamente al responsabile della struttura detentrica o all'autorità competente qualsiasi episodio di maltrattamento o comportamento inadeguato.
2. Il detentore, ovvero proprietario o incaricato, è responsabile del benessere dell'equide e di una gestione atta a garantirne i bisogni fisici ed etologici primari (sistemazione, socialità, motilità, igiene, alimentazione, assistenza sanitaria).
3. Indispensabile per l'equilibrio psicofisico dell'equide è la socializzazione con membri della sua stessa specie.

4. Quando non impiegato in attività, l'equide deve essere sempre dissellato e privato di finimenti o qualunque altra attrezzatura che ne condizioni il normale movimento e/o l'utilizzo della bocca.

5. E' sempre vietato l'utilizzo di collari e/o strumenti elettrici o costrittivi e, con particolare riguardo sui soggetti affetti da stereotipie comportamentali, detti "vizi di stalla", come il ballo dell'orso e il ticchio d'appoggi; è altresì vietata qualsiasi azione atta ad impedire il movimento stereotipato che, se accertato da medico veterinario, deve essere trattato con terapia di recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale); ove ciò non fosse possibile, si potrà procedere al sequestro cautelare dell'equide da parte delle Autorità ai sensi dell'art. 13 Legge 689 del 1981; le spese di riabilitazione e sostentamento dell'equide restano a carico del proprietario.

6. È vietato impastoiare gli arti.

7. In caso di sistemazione nei box l'equide deve poter accedere giornalmente al paddock, da solo o in socialità o comunque va garantita la sua possibilità di movimento; di seguito viene riportata la tabella con le dimensioni minime dei box:

	BOX	POSTA
Equidi da corsa	3x3,5 mt.	
Equidi selezionati da riproduzione	Stallone 4x5 mt. Fattrice + redo 4x4 mt. Fattrice 3x3,5 mt.	
Equidi da sella, da turismo, da macello e a fine carriera	Taglia grande 3x3,5 mt. Taglia media 2,5x3 mt. Taglia piccola 2,20x2,80	2,20x3,50 mt. 1,80x3 mt. 1,60x2,80 mt.

8. E' vietato detenere l'equide legato in posta, tanto all'interno dei box quanto all'aperto; l'equide può essere legato solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, o per brevi periodi; in tal caso, l'equide deve essere assicurato in modo da consentirne una liberazione tempestiva in situazioni di emergenza e comunque sotto stretta vigilanza del detentore.

9. È vietato lasciare l'equide al pascolo in luoghi non recintati legandolo alla cavezza con una corda assicurata ad un vincolo a terra o a qualsiasi altra struttura (pali, alberi, ecc.).

10. L'equide che vive all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato semi-brado in ambienti con adeguata superficie e copertura naturale, deve disporre all'interno del paddock di una struttura coperta, chiusa almeno su 3 lati, con accesso ad acqua e cibo.

11. Gli equidi che vivono permanentemente all'aperto devono essere controllati almeno una volta al giorno.

12. Tutti i veicoli per il servizio di trasporto a trazione animale, in transito sul territorio comunale, devono rispettare il codice della strada ed in particolare devono ottemperare:

- a) all'obbligo della raccolta delle deiezioni;
- b) all'obbligo di targa;
- c) all'obbligo di presenza di dispositivo frenante;
- d) all'obbligo di segnalazione visiva;
- e) alla corretta tenuta e montaggio dei cerchioni da montare sui veicoli a trazione animale.

13. E' vietato l'uso di equidi in qualunque manifestazione, fatta eccezione per la rievocazione storica previa certificazione di idoneità psico-fisica dell'animale accertata da un veterinario ippiatra.

14. Il Comune non rilascia licenze per il servizio di trasporto a trazione animale ai sensi della facoltà stabilita dall'art. 70 del Codice della Strada.

Art. 28 Luoghi di custodia

1. Le strutture atte ad ospitare l'equide devono essere efficienti, regolarmente ispezionate, ventilate, prontamente riparate in caso di guasti e progettate in modo tale da evitare rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.

2. Le scuderie devono essere dotate di ventilazione naturale o forzata. Le aperture destinate all'aerazione devono essere proporzionate al volume della struttura.

3. Le finestre superiori dei box devono essere mantenute aperte per garantire l'affaccio verso l'esterno.

4. Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni fisici all'equide.

TITOLO VI

AVIFAUNA, ANFIBI, RETTILI E FAUNA SELVATICA

Art. 29 Detenzione di volatili

1. I volatili devono essere detenuti in gabbie di adeguate dimensioni, tali cioè da consentire loro qualunque movimento, apertura d'ali completa e volo inclusi, ed in tutte le direzioni senza toccare pareti e fondo della gabbia. La gabbia deve avere sviluppo orizzontale in modo da permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e:
 - a) qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali e un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche etc.;
 - b) le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
 - c) si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
 - d) le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità;
 - e) qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;
 - f) le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. Tali posatoi devono essere posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.
2. I volatili appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti in coppia.
3. E' vietato detenere volatili in esposizione a luce artificiale o confinati per più giorni al buio, anche con la finalità di alterare la percezione del succedersi giorno/notte e delle stagioni.
4. E' vietato esporre alla luce artificiale esemplari notturni.
5. Il pavimento e le pareti delle strutture di ricovero devono essere in buone condizioni, pulite e tali da non danneggiare gli animali; i posatoi devono essere adeguati alla conformazione delle zampe.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di trasporto e/o ricovero dei volatili per esigenze sanitarie o per viaggi, ferma restando la necessità del rispetto del benessere animale e delle normative in tema di trasporto di animali vivi.
7. E' fatto assoluto divieto di:
 - a) eliminare l'acqua ai volatili per provocarne la muta;
 - b) incrociare le ali del pollame;
 - c) lasciare all'aperto d'inverno specie esotiche, tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - d) strappare e/o tagliare le penne salvo per ragioni mediche o chirurgiche e/o di forza maggiore. In questi casi l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione, da conservare a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.

Art. 30 Della popolazione di "Columba livia" varietà domestica

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi/piccioni tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
 - a) pulizia e disinfezione delle superfici, necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
 - b) interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stazionamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, oclusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).
2. Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali ed è comunque sempre vietato l'uso di dissuasori anti-stazionamento costituiti da aghi metallici. In alternativa si possono adottare aghi in plastica, in gomma o spirali di metallo **ma solo previa verifica che l'intervento previsto non impedisca la possibilità di accesso a siti di nidificazione di specie di avifauna selvatica (es. passeriformi, apodiformi – rondoni).**
3. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei soprarichiamati edifici dovranno prevedere, in primis, la sostituzione degli eventuali attuali dissuasori anti-stazionamento, con quelli analoghi "non cruenti".

Art. 31 Api ed insetti impollinatori

1. Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggiere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.
2. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura, ogni trattamento deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.
3. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti impollinatori che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l'asporto totale della massa sfalciata, o in alternativa l'effettuazione dei trattamenti deve avvenire solo quando i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.

Art. 32 Tutela della fauna selvatica

1. La pulizia degli alvei dei corsi d'acqua o dei laghetti artificiali o naturali nei quali siano presenti mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, deve sempre avvenire in periodo diverso da quello riproduttivo e nel massimo rispetto delle specie presenti e adottando ogni necessario accorgimento finalizzato a non arrecare danno agli animali e inoltre che gli interventi siano conformi agli indirizzi di cui all'allegato A) della D.G.R.n.238/2018.
2. E' vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna selvatica, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve in conformità alle disposizioni di cui alla L.R.n.10/2008 e s.m.i. (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea).
3. Dal 1° marzo al 30 settembre di ogni anno è vietata la cattura di tutte le specie di molluschi (lumache e chioccioline) nel restante periodo dell'anno è consentita la cattura di chioccioline per una quantità giornaliera non superiore ai 30 individui a persona. L'attività di cattura è consentita dall'alba al tramonto e solo con l'uso delle mani libere (L.R. 31 marzo 2008 n.10 Art. 3).
4. Sono vietati l'uccisione e la cattura, il trasporto e la detenzione, a qualsiasi fine, di gamberi da fiume autoctoni (genere *Austropotamobius*) (L.R: 31 marzo 2008 n.10 Art. 3).
5. E' fatto divieto a chiunque di distruggere nidi di rondine, balestruccio e rondone. Deroghe sono ammesse in casi di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione, fissato convenzionalmente dal 15 marzo a 15 settembre di ogni anno. Le richieste di deroga dovranno essere presentate al Comune di Scanzorosciate, comunicando la data di inizio previsto dei lavori e un recapito telefonico del richiedente.
6. I pipistrelli sono considerati animali sinantropi, se ne promuove per tanto la salvaguardia così come prevista per legge per gli esemplari ed i relativi siti di rifugio. I cittadini possono segnalare specifici casi agli uffici comunali o al Garante per la tutela dei diritti degli animali. Si sostengono, inoltre, tutte le iniziative atte al sostegno e consolidamento delle popolazioni di pipistrelli (posizionamento di rifugi artificiali – bat box ed iniziative educative) nella città ed in ambiente periurbano, riconoscendone tra l'altro l'alto ruolo nella lotta biologica alle zanzare.

TITOLO VII

ANIMALI ACQUATICI

Art. 33 Detenzione di animali acquatici

1. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
3. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali devono essere tenuti possibilmente in coppia.
4. La detenzione di *Trachemys* deve essere denunciata al competente Ufficio CITES dei Carabinieri Forestali e deve assicurare l'impossibilità di fuga degli esemplari nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs n.230/2017.

Art. 34 Tutela ittiofauna e fauna acquatica

1. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.
2. E' vietato conservare ed esporre (per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio e/o per la somministrazione) prodotti della pesca vivi, ad eccezione dei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. E' vietata la detenzione di crostacei su ghiaccio e/o in condizioni di sovraffollamento. E' altresì vietata la detenzione di animali vivi nelle celle frigorifere, siano esse casalinghe o di esercizi commerciali. I prodotti di pesca vivi in esposizione devono essere macellati all'atto della vendita con strumenti opportuni che ne provochino la morte istantanea.

Art. 35 Animali d'affezione non convenzionali

Mentre per cani e gatti il lungo processo di domesticazione ha portato ad elevati livelli di comprensione del loro comportamento con conseguente adattamento reciproco nei contesti familiari, la scelta di un animale da compagnia non convenzionale non è sempre supportata da adeguata conoscenza delle necessità specie-specifiche. Il possesso responsabile di ogni animale d'affezione o compagnia comporta, infatti, precisi impegni e, a tal proposito, si sottolinea che ai sensi della legislazione vigente il proprietario o detentore di un animale d'affezione deve:

- occuparsene e garantire la tutela della sua salute e del suo benessere;
- provvedere alla sua sistemazione e fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bi sogni etologici specie-specifici, assicurandogli alimentazione adeguata, acqua, esercizio fisico;
- adottare ogni necessaria misura per impedirne la fuga.

Per quanto attiene la gestione degli animali d'affezione non convenzionali il presente Regolamento rimanda alle linee guida della SIVAE - Società Italiana Veterinari per Animali Esotici.

Eventuali situazioni di presunto maltrattamento al danno degli animali saranno valutate puntualmente con il necessario supporto veterinario, anche in base ai principi definiti nelle linee guida citate.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 Vigilanza

Il Comune vigila sull'applicazione delle norme previste dal presente Regolamento avvalendosi del supporto e del coordinamento del Comando di Polizia Locale e, previe le necessarie intese con la collaborazione delle Forze dell'Ordine in generale ed anche, nei limiti dei compiti attribuiti alle Guardie Giurate volontarie Zoofile, di Associazioni di volontariato animalista riconosciute nonché delle Onlus con finalità statutarie di protezione degli animali, e delle Guardie Ecologiche Volontarie, se istituite.

Art. 37 Osservanza del regolamento

Responsabile dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento è la Polizia Locale di Scanzorosciate; gli Agenti potranno avvalersi della consulenza di un veterinario, anche privato se necessario, per accertare la correlazione fra gli eventuali danni fisici o stereotipie e il maltrattamento che essi avranno rilevato.

Art. 38 Sanzioni principali e accessorie

1. Chiunque commetta una violazione al presente Regolamento, che non sia contestata ai sensi di altra prevalente norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 39 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili o in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti o disposizioni comunali.